COMUNE DI TRINITA'
Provincia di Cuneo

REGOLAMENTO COMUNALE PER L'ASSEGNAZIONE DEGLI ORTI URBANI

Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 5 del 21/04/2016

Art. 1 - Gli orti urbani – Finalità

1. Gli orti urbani sono appezzamenti di terreno, di proprietà comunale, destinati compatibilmente con le finalità sociali, educative o terapeutiche, alla coltivazione di ortaggi, erbe aromatiche e fiori, che vengono messi a disposizione dall'Amministrazione comunale a favore dei cittadini interessati a svolgere tale attività, per conseguire obiettivi plurimi, vale a dire:
   - Introdurre elementi di arredo in aree non idonee ad essere attrezzate per la pubblica fruizione, integrando l'aspetto paesaggistico e quello sociale;
   - Costituire una sorta di costante presidio nelle stesse aree, inibendone l'abbandono all'improprio utilizzo o al vandalismo;
   - Favorire attività all'aria aperta, avvicinando la persona alla conoscenza della natura e dandole nel contempo, l'opportunità di sviluppare la socialità, intrecciare relazioni, creare nuove amicizie, stimolare il senso di appartenenza ad un gruppo attivo;
   - Contrastare i fenomeni di debilitazione psico-fisica, di disgregazione e di disagio;
   - Favorire ed incentivare la nascita di associazioni nel settore orticolo;
   - Promuovere e/o sostenere eventi di educazione ambientale, legati alle pratiche agricole rivolte anche ai bambini della scuola dell'infanzia;
   - Orientare le colture verso buone pratiche agricole, di sostenere e diffondere metodologie (biologico, biodinamico, permacultura, orti sinergici, ecc…) maggiormente rispettose dell'ambiente e della salute e di contribuire a salvaguardare la biodiversità agricola;
   - Promuovere la cultura dell'alimentazione tradizionale, della riscoperta delle varietà tipiche;
   - Consolidare il rapporto di fiducia e di collaborazione con le istituzioni;
   - Consentire un'integrazione al reddito per le famiglie indigenti.
2. I lotti di terreno destinati ad orti, di superficie variabile convenzionalmente tra _30 ed i _50 metri quadrati, vengono assegnati ai cittadini interessati che ne facciano domanda, in possesso di specifici requisiti stabiliti dal presente regolamento.
3. In nessun caso l'assegnazione degli orti può essere finalizzata allo svolgimento di attività a scopo di lucro.

Art. 2 - Individuazione delle aree ortive

1. La Giunta comunale, sulla base delle previsioni o delle compatibilità di P.R.G.V., individua, reperisce ed attribuisce uno specifico toponimo alle aree destinate ad orti urbani, ai fini della assegnazione ai cittadini interessati, da parte degli Uffici comunali, che provvedono alla tenuta ed all'aggiornamento dell'elenco delle aree e dei lotti disponibili, assegnati e non.
2. Potranno essere individuate nuove aree, compatibilmente alla natura non edificatoria, temporanea e collettiva degli orti urbani, idonee allo svolgimento delle attività di cui all'art.1autorizzate a tale fine con specifico atto della Giunta comunale.
3. Verranno comunque individuate aree situate in zone comode al passaggio delle acque irrigue.

Art. 3 - Assegnazione dei lotti

1. L'assegnazione dei lotti di area ortiva è effettuata dagli Uffici comunali incaricati che provvedono con le seguenti modalità:
   - l'Ufficio comunale, sulla scorta dei criteri prestabiliti dall'Amministrazione comunale, predispone con cadenza triennale, un apposito bando o avviso da pubblicarsi all'albo pretorio del Comune;
   - l'Ufficio provvede a registrare le domande pervenute; esegue l'istruttoria e richiede la documentazione;

- l'Ufficio redige la graduatoria e la approva, predisponendo apposita determinazione del responsabile dell'area Amministrativa.
- la graduatoria verra' redatta in ordine di arrivo delle domande, fino ad esaurimento lotti,
- avranno precedenza le domande cui il reddito è inferiore ,risultante dal modello ISEE.

2. Le domande devono essere redatte su apposito modulo da ritirare presso i predetti Uffici Comunali e devono essere corredate di copia di un documento di identità valido, e di un'auto certificazione in cui i richiedenti dichiarino:
   a) i propri dati anagrafici;
   a) la residenza;
   b) di non avere nella propria disponibilità, a titolo di proprietà od altro diritto reale, nel territorio di Trinità , un appezzamento di terreno superiore a mq. 50, sul quale poter esercitare attività orticola;
   c) il consenso al trattamento dei dati personali.
3. Ogni assegnatario deve sottoscrivere apposito atto amministrativo che riporta in estratto le norme contenute nel presente regolamento.
4. L'Amministrazione comunale si riserva la facoltà di rientrare in possesso dell'appezzamento assegnato in qualsiasi momento per sopravvenute esigenze di pubblica utilità, dandone preavviso di trenta giorni all'assegnatario mediante raccomandata.
5. L'Amministrazione comunale declina ogni responsabilità civile o penale per danni o incidenti a persone e cose che dovessero derivare dalla gestione e coltivazione degli orti di cui trattasi.

Art.4 - Aventi diritto

1. Hanno diritto all'assegnazione degli orti i cittadini residenti nel Comune di Trinità che siano in grado di provvedere direttamente, anche con l'aiuto di un componente del proprio nucleo famigliare, alla coltivazione dell'orto assegnato, rispettino quanto previsto nel precedente art. 3, comma 2, lett. c), né svolgere attività di coltivazione a livello professionale
2. Costituisce titolo di preferenza il reddito inferiore risultante dall'attestazione ISEE relativa al nucleo familiare.(art.3)
3. Non potrà, in nessun caso, essere assegnato più di un orto per nucleo familiare.
4. L'Ufficio comunale si riserva la facoltà di effettuare, ai sensi di legge, controlli a campione per verificare la veridicità delle dichiarazioni nelle autocertificazioni prodotte dagli assegnatari.
5. L'Ufficio comunale competente, su parere conforme della Giunta comunale, oltre a quanto stabilito nei precedenti commi, può siglare appositi accordi per la riserva di alcuni orti ai Servizi sociali o educativi, ai Centri e le Comunità per disabili, per anziani, per ex-tossicodipendenti e per ex-carcerati ed alle Associazioni e Cooperative senza scopo di lucro che si occupano di utenti svantaggiati.

Art. 5 - Durata dell'assegnazione

1. L'assegnazione ha la durata di tre (3) anni, con possibilità di anticipata disdetta da parte dell'assegnatario entro il 30 ottobre di ciascun anno mediante lettera raccomandata.
2. Non è mai ammesso il rinnovo tacito,scaduta l'assegnazione dovra' essere inoltrata nuova richiesta.
3. Non esiste diritto di successione e non è ammessa delega ad altre persone, neanche se familiari, ad eccezione di quanto previsto ai commi successivi.
4. In caso di assenza prolungata, per vacanza, malattia o altro, l'assegnatario è tenuto a comunicare la propria temporanea assenza all'Ufficio comunale competente e deve fornire apposita delega che consenta l'eventuale presenza nell'orto di un'altra persona. Qualora per motivi personali non sia possibile garantire la coltivazione dell'orto, è fatto obbligo

all'assegnatario di darne comunicazione all'Ufficio comunale, per gli adempimenti di competenza.

5. Il coniuge o convivente che abbia nel tempo condiviso la conduzione dell'orto può, in caso di morte dell'assegnatario, fare una richiesta scritta di continuazione di conduzione dell'orto, purché in possesso dei requisiti di cui all'art. 4. L'Ufficio comunale competente, sulla base delle risultanze dell'istruttoria, effettua la variazione di intestazione dell'area ortiva, fermi restando la condizione e i termini di scadenza dell'assegnazione originariamente previsti.
6. In ogni caso, dopo il decesso dell'assegnatario, l'orto resta a disposizione dei familiari fino a maturazione del successivo raccolto dei frutti.
7. In caso di revoca dell'assegnazione, di rinuncia da parte di un assegnatario o decesso senza successione, subentra nell'assegnazione il primo dei richiedenti non assegnatari presenti in graduatoria.

Art. 6 - Gestione delle aree ortive e vigilanza

1. Ogni Assegnatario, sarà ritenuto responsabile del proprio appezzamento concessogli in gestione.
2. La vigilanza avviene attraverso il servizio di Polizia Locale e del personale comunale preposto alla gestione del verde pubblico ed eventualmente a mezzo di altro personale appositamente incaricato.

Art. 7 - Infrazioni e revoca dell'assegnazione

1. L'ufficio comunale competente, sulla base di segnalazioni relative ad infrazioni o violazioni del presente regolamento, accertate come al precedente articolo 6, provvede a contestare la violazione e diffida l'assegnatario a provvedere alla regolarizzazione assegnando un congruo termine.
2. L'ufficio comunale competente dichiara i casi di decadenza e dispone la revoca delle assegnazioni in presenza di infrazioni al presente Regolamento, accertate e contestate come sopra.
3. La revoca è comunque disposta, previa comunicazione all'interessato, nei seguenti casi:
   - palese abbandono e non coltivazione dell'orto;
   - contenziosi risolti con vie di fatto o minacce al personale tecnico o di vigilanza;
   - violazione di uno dei divieti di cui al successivo art. 8.

Art. 8 - Obblighi degli assegnatari

1. Gli assegnatari degli orti sono tenuti all'osservanza delle seguenti prescrizioni:
   - coltivare in modo ineccepibile l'orto, curando in particolare modo l'aspetto estetico ed igienico e la manutenzione ordinaria dello stesso;
   - curare la più scrupolosa pulizia del proprio spazio, degli spazi comuni e di passaggio;
   - osservare le norme di buon vicinato e collaborare con il Comune per la gestione e vigilanza delle aree e dei servizi prossimi agli insediamenti;
   - vigilare sull'insieme degli orti e sulle eventuali aree verdi limitrofe, segnalando agli organi competenti ogni anomalia;
   - sottoscrivere e rispettare il Regolamento d'uso dell'area ortiva;
   - segnalare all'ufficio preposto il cambio di residenza e di numero telefonico o l'assenza prolungata dall'orto, per vacanza, malattia o altro;
   - esibire il proprio documento di identità e copia dell'atto di comodato quando richiesto dal personale appositamente incaricato;

- è data la facoltà' all'assegnatario dell'area di delimitare il proprio appezzamento con recinzioni al fine di salvaguardare i propri prodotti derivati dalla coltivazione stessa;
- è altresì' consentito la costruzione di piccoli fabbricati mobili in legno all'interno del proprio appezzamento, al fine di custodire gli attrezzi necessari alla coltivazione;
- le dimensioni del fabbricato mobile in legno devono essere di 1,5 x 1,5 e alte h 2,5;
- per l'uso dell'acqua di irrigazione,dovranno essere presi accordi direttamente tra l'assegnatario dell'appezzamento ed il Consorzio Irriguo Tavolera di questo Comune.

Art.9 - Divieti agli assegnatari

1. Agli assegnatari degli orti è fatto divieto:
   a) Di abbandonare rifiuti dentro e intorno all'orto o accatastare materiali di qualunque genere e natura che rechino danno all'estetica dell'orto. I rifiuti prodotti dall'orto devono essere smaltiti dagli assegnatari. Gli scarti vegetali devono essere trasformati in compost nell'area apposita individuata nelle immediate vicinanze degli appezzamenti concessi e verranno rivoltati dagli stessi assegnatari.
   b) Di usare l'acqua per scopi diversi dall'innaffiatura del terreno assegnato o dal dissetarsi (se potabile);
   c) Di recare disturbo al vicinato con rumori eccessivi di qualsiasi natura, accendere fuochi;
   d) Di installare bombole di gas e qualsiasi altro elemento che possa arrecare danni all'incolumità altrui;
   e) Di allevare animali di qualsiasi tipo e tenere animali stabilmente all'interno dell'orto e nelle parti comuni;
   f) Di ammassare letame all'interno dell'orto, oltre all'uso strettamente necessario; non saranno ammessi cumuli di letame a vista all'interno del proprio appezzamento se non per la sola preparazione del fondo di coltivazione.
   g) Di affittare o dare in uso a terzi l'orto avuto in gestione;
   h) Di usare l'acqua del canale irriguo Tavolera, senza autorizzazione rilasciata dallo stesso ente.
   i) Di piantare e coltivare piante da frutto perenni e ad alto fusto.

Art. 13 - Norme finali e transitorie

1. Per quanto non previsto dal presente regolamento si fa riferimento alle leggi nazionali e al "Regolamento di polizia rurale" di questo Comune.
2. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla scadenza della pubblicazione di giorni 15, successiva alla esecutività della deliberazione di approvazione, secondo quanto previsto dall'art. 79 del vigente Statuto.